Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 maggio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . . Pag. 3298

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. 1093.
Diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia . . . . Pag. 3298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. 1094.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone . . . Pag. 3299

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1974, n. 165.
Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato . Pag. 3299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. 166.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della parrocchia di S. Lucia V. M., in Colledara, con altra dello stesso titolo, in Castelli . . . . Pag. 3303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. 167.
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera per il ministero pastorale Giovanni Giovenale Ancina », in Saluzzo . . Pag. 3303

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1973.
Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei consolati generali di Nizza e Marsiglia (Francia) . . Pag. 3303

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.
Sostituzione di un componente il collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie . . . . Pag. 3303

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.
Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Arezzo . . . . . . Pag. 3303

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1974.
Modificazione del decreto ministeriale 18 marzo 1972 relativo all'iscrizione di diciannove varietà di foraggere nei registri delle varietà . . . . Pag. 3304

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza . . . . . Pag. 3304

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del rio Rifiutino, in comune di Piacenza . . . . Pag. 3305

Ministero dell'interno:
Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per la difesa della gioventù, con sede in Roma . . . Pag. 3305
Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3305

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 3305

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per la edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983 . Pag. 3306

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . Pag. 3306

Ministero del commercio con l'estero: Avviso di rettifica. Pag. 3306

Regione Emilia-Romagna:

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Maria delle Croci » di Ravenna ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica . . . . Pag. 3306

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « M. Bufalini » di Cesena ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica Pag. 3306

Regione Lazio: Approvazione del piano regolatore generale del comune di Poli Pag. 3306

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cinisello Balsamo Pag. 3307

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Padova. Pag. 3307

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio . Pag. 3307

Ministero della difesa: Posti d'impiego civile per tecnico dei fari nel ruolo della carriera tecnica del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo). Pag. 3307

Regione Lombardia: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del macello pubblico vacante nel comune di Brescia . Pag. 3308

Ufficio medico provinciale di Avellino: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino . . . Pag. 3308

Ufficio veterinario provinciale di Taranto: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Taranto . Pag. 3309

REGIONI

Regione Puglia:

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1974, n. **18.**

Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Puglia . Pag. 3309

Regione Valle d'Aosta:

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1974, n. **8.**

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: « Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta » . . . . Pag. 3320

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 10 aprile 1974 alle ore 11 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Mustafa Kamal Mortagui, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Oman a Roma.

(3334)

Mercoledì 10 aprile 1974 alle ore 11,20 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. A. M. Ogola, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Uganda.

(3335)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. **1093.**

Diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, concernente l'esecuzione della convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la C.E.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, n. 1436, concernente l'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee (CEE) n. 610/72 del 23 marzo 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L/75 del 28 marzo 1972, relativo all'applicazione delle disposizioni adottate nel quadro dell'art. 8 dell'accordo di associazione;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639;

Visto l'art. 3 della citata legge 28 giugno 1962, n. 1002, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'ar-

ticolo 6 dell'accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo di associazione;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 610/72 del Consiglio delle Comunità europee del 23 marzo 1972, relativo alle disposizioni adottate nel quadro dell'associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia per la circolazione delle merci ottenute alle condizioni dell'art. 8 dell'accordo di associazione, il diritto per traffico di perfezionamento dovuto a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, si applica sulla base della percentuale dei dazi e secondo le modalità stabilite dal suddetto regolamento e relative modifiche ed aggiunte.

Art. 2.

Per quanto riguarda le merci che all'esportazione verso la Grecia sono ammesse a beneficiare delle restituzioni previste dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, le relative aliquote di restituzione sono ridotte della misura corrispondente alla percentuale dei dazi in base alla quale si applica il diritto per traffico di perfezionamento.

Tuttavia, le aliquote risultanti dalla riduzione prevista al precedente comma non potranno in nessun caso essere inferiori a quelle applicabili alle corrispondenti merci esportate verso gli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — MORO — LA MALFA — GIOLITTI — DE MITA — FERRARI-AGGRADI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 10. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1094**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone.

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4, 6, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone, approvato con regio decreto 11 gennaio 1940, n. 23.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 4. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1974, n. **165**.
Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1) I prezzi, le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere sono aumenti del trenta per cento. Fanno eccezione:

a) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la seconda zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 che sono aumentati del venti per cento;

b) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la terza zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 nonchè i prezzi dei supplementi per l'utilizzazione di posti cuccetta e posti in vettura letto che rimangono invariati;

c) i prezzi della tariffa n. 22 « Biglietti di abbonamento a riduzione » per impiegati dello Stato e studenti e della tariffa n. 23 « Biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti » che sono aumentati del dodici per cento.

2) I prezzi minimi, per viaggiatore, sia per gli adulti che per i ragazzi, e per qualsiasi tariffa, sono fissati in L. 150 per la prima e in L. 100 per la seconda classe.

3) I biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati e di andata e ritorno festivi, di cui all'art. 25, sono soppressi.

4) All'art. 29 è aggiunto il seguente paragrafo:

« Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per treni speciali e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse ».

5) Le tariffe per i viaggi in comitiva, di cui all'art. 36, sono stabilite come segue:

a) comitive ordinarie:

tariffa n. 3, per gruppi composti da 10 a 24 persone;

tariffa n. 4, per gruppi composti da 25 a 399 persone;

tariffa n. 5, per gruppi composti da almeno 400 persone;

b) comitive familiari:

tariffa n. 4, per gruppi di almeno 4 persone.

6) L'agevolazione comitive festive, di cui all'art. 36, è soppressa.

7) All'art. 36 è aggiunto il seguente paragrafo:

« Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per i viaggi delle comitive e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse ».

8) L'importo minimo da pagare per ciascun treno speciale a richiesta degli utenti, di cui alla tariffa n. 10, è modificato come segue:

per i treni a carrozze: 300 biglietti di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, per la percorrenza minima di 100 km;

per le automotrici: tanti biglietti di 1ª o di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, secondo la classe del materiale rotabile utilizzato, per quanti sono i posti offerti dal mezzo, per la percorrenza minima di 100 km.

9) Alla tariffa n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:

a) l'indicazione della tariffa n. 5 e n. 6 è sostituita, rispettivamente, dalla tariffa n. 4 e n. 5;

b) il minimo di partecipazione previsto dal secondo capoverso del paragrafo 2 è portato da 300 a 400 persone.

10) Le tariffe n. 51 e n. 61 sono soppresse; in sostituzione si applicano rispettivamente le tariffe n. 4 e n. 5.

Art. 2.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Sono aumentati del ventitre per cento:

a) i prezzi delle classi dalla 41 alla 87 e i prezzi di base delle classi dalla 601 in poi, di cui alla parte II, capo VII;

b) i prezzi delle tariffe:

speciale n. 104: bestiame;

speciale n. 107: giornali e altre pubblicazioni periodiche;

speciale n. 108, serie *B*: esplosivi e materie radioattive spediti a carro;

speciale n. 109: feretri e resti umani;

speciale n. 110: spedizioni di « Grandi containers » carichi o vuoti;

speciale n. 111: spedizioni su determinate relazioni di traffico di « Rimorchi e semirimorchi stradali » carichi o vuoti;

eccezionale n. 203: autoveicoli, motocicli e velocipedi attraverso lo stretto di Messina;

eccezionale n. 221: trasporto con navi-traghetto, sulla relazione Civitavecchia-Golfo Aranci (o viceversa), di automezzi non caricati su carri ferroviari.

2) Alla tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari, alla tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna, e alla tariffa eccezionale n. 204 - Cereali, loro farine e paste da minestra, sono apportate le variazioni di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.

3) Alla « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » di cui alla parte III sono apportate le modificazioni risultanti nell'allegato n. 2 al presente decreto.

4) Il diritto fisso, di cui all'art. 61, paragrafo 5, è aumentato da L. 7.000 per carro di qualsiasi tipo a:

L. 12.000 per i carri ad assi;

L. 16.000 per i carri a carrelli.

5) La tassa terminale, applicabile ai trasporti di merci tassabili con le classi di prezzo dalla 601 in poi, è aumentata da L. 400 a L. 600 per tonnellata.

6) Sono aumentati del trenta per cento gli altri prezzi di trasporto a carro (ivi compresi quelli per i treni speciali), le tasse, le soprattasse e gli altri diritti, anche accessori, di ogni genere.

Art. 3.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvederà ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui agli articoli 1 e 2, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonchè delle tasse, soprattasse e diritti, anche accessori, di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti, e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — GIOLITTI — COLOMBO — BISAGLIA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 11. — CARUSO

ALLEGATO N 1

T S N. 103 - TITOLO III - PREZZI

Serie	MERCI	Peso minimo per carro — Classi di prezzo 6 t.	10 t.	15 t.
A	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *A*	45	55	68
B	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *B*	45	59	72
C	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *C*:			
	1. - Ortaggi e legumi freschi	50 (*) 51 (*) (1) 52 (*) (2)	68 69 (1) 70 (2)	76 77 (1) 78 (2)
	2. - Frutta fresca, compresi gli agrumi anche in acqua di mare, salata o solforata	50 51 (1) 52 (2)	68 69 (1) 70 (2)	76. 77 (1) 78 (2)
D	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *D*	41	59	70
E	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *E*	45	55	65

(*) Applicabile per il peso minimo di 5 tonnellate
(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 200 km
(2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 350 km

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
PRETI

T E N 201 - PREZZI

Serie	MERCI	Peso minimo per carro — Classi di prezzo 6 t.	10 t.	15 t.
A	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *A*	45	58	71
B	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *B*	45	62	75
C	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *C*:			
	1. - Ortaggi e legumi freschi	52 (*) 59 (*) (1) 64 (*) (2)	71 73 (1) 75 (2)	81
	2. - Agrumi anche in acqua di mare, salata o solforata	69 74 (3)	78 86 (3)	87 87 (**)(3)
	3. - Altra frutta fresca	52 54 (1) 56 (2)	71 73 (1) 75 (2)	81
D	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *D*	42	62	75
E	Quelle ascritte in nomenclatura alla serie *E*	47	62	75

(*) Applicabile per il peso minimo di 5 tonnellate.
(**) Sulle tasse di porto è applicabile la riduzione del 15%
(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 700 km
(2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 1000 km.
(3) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 500 km.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
PRETI

T E N 204 - II - PREZZI

M E R C E	Peso minimo tonn.	Classe
Cereali:		
grano o frumento	15	82 / 85 (1)
granoturco o formentone		
riso, risone e risino		
orzo	15	72
segala		
altri		
Farina di cereali non torrefatti:		
a) di grano o frumento	15	81 / 85 (1)
b) di granoturco o formentone	15	79
c) di altri cereali	15	78
Paste da minestra	10	78

(1) **Valevole**, in via provvisoria, per i trasporti percorrenti almeno 600 km

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
PRETI

ALLEGATO N 2

Posizione statistica		MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 (Tonnellate)	10	15	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S		1	2	3	4	5	6
		206 - *Vino in bottiglie* (escluse le bottigliette contenenti ciascuna una consumazione) *o in recipienti di contenuto inferiore a 5 litri*					
206	0	Vino in bottiglie (escluse le bottigliette contenenti ciascuna una consumazione) o in recipienti di contenuto inferiore a 5 litri	47	60	69	—	—
		207 - *Vino in carri serbatoio o in recipienti di contenuto da 5 o più litri*					
207	0	Vino in carri serbatoio o in recipienti di contenuto da 5 o più litri	47	65	75 / 78 (1) / 80 (2)	—	—
207	1	Vino in damigiane di vetro . .	47	60	69	—	—
		208 - *Mosto di uva*					
		Mosto di uva:					
208	0	*a*) in bottiglie o in recipienti di contenuto inferiore a 5 litri	47	60	69	—	—
208	1	*b*) in carri serbatoio o in recipienti di contenuto da 5 o più litri	47	65	75 / 78 (1) / 80 (2)	—	—
208	2	*c*) in damigiane di vetro . .	47	60	69	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 km.
(2) Valevole, in via provvisoria, per i trasporti percorrenti almeno 1000 km.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **166**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della parrocchia di S. Lucia V. M., in Colledara, con altra dello stesso titolo, in Castelli.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo e Atri in data 25 novembre 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » della parrocchia di S. Lucia V. M., in frazione Villa Petto del comune di Colledara (Teramo), con l'omonima parrocchia in frazione Colledoro del comune di Castelli (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 5. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **167**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera per il ministero pastorale Giovanni Giovenale Ancina », in Saluzzo.

N. 167. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Opera per il ministero pastorale Giovanni Giovenale Ancina », in Saluzzo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 7. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1973.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei consolati generali di Nizza e Marsiglia (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria a Marsiglia è così stabilita: Aude, Bouchesdu-Rhone, Hérault, Pyrénéés-Orientales, Principato di Andorra; i Dipartimenti di Vaucluse, Gard, Lozère e Var.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria a Nizza è così stabilita: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, i Cantoni di Beausoleil, Mentone, Sospel, Breil, Tenda, Antibes, Bar-sur-Loup, Grasse, Saint-Auban, Saint-Vallier de Thiey.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1973

Il Ministro: MORO

(3672)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Sostituzione di un componente il collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1973, concernente la costituzione del collegio dei sindaci della predetta Cassa;

Vista la nota n. 187602 in data 13 dicembre 1973 con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Filippo Alfano D'Andrea quale proprio rappresentante nell'organo succitato, in sostituzione del dott. Guido Paoletti, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Alfano D'Andrea è nominato membro del collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Guido Paoletti, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3664)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Arezzo in data 18 dicembre 1973, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Catona » di km. 7+496;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Arezzo in data 15 gennaio 1974, n. 586;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Catona » di km. 7+496, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre

strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Arezzo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1968);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato da un pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3665)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1974.

Modificazione del decreto ministeriale 18 marzo 1972 relativo all'iscrizione di diciannove varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, diciannove varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di foraggere graminacee iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 6 dell'articolo unico, il loglio d'Italia « T.W.S./L.H.B. » il cui responsabile della conservazione in purezza è la J. Joordens' Zaadhandel N.V. - Venlo - Blerick (Olanda);

Vista la domanda in data 7 gennaio 1974 con la quale la ditta stessa ha chiesto che il nome della predetta varietà di loglio d'Italia venga modificato da « T.W.S./L.H.B. » in « Promenade »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 18 marzo 1972;

Decreta:

Il nome della varietà di loglio d'Italia, di cui al n. 6 dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 marzo 1972, viene modificato da « T.W.S./L.H.B. » in « Promenade ».

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3605)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 agosto 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza, con effetto dal 1° giugno 1972;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1973 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 23 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a., stabilimenti in provincia di Vicenza, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del rio Rifiutino, in comune di Piacenza.

Con decreto 26 giugno 1973, n. 66, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del rio Rifiutino in comune di Piacenza segnato nel catasto del comune medesimo ricadenti al foglio n. 49 (Ha 0.06.06) e foglio 50 (Ha 0.29.64) di complessivi Ha 0.35.70 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 marzo 1963 ed aggiornato il 3 ottobre 1972, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3676)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per la difesa della gioventù, con sede in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 12 Interno, foglio n. 365, sono state approvate le modifiche introdotte allo statuto dell'Associazione nazionale per la difesa della gioventù, con sede in Roma, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci dell'8 gennaio 1974.

(3727)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1974, il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.284.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1103/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi dell'8 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,50	624,50	624 —	624,50	622,50	624,50	624,40	624,50	624,50	624,50
Dollaro canadese	648,75	648,75	648,50	648,75	649 —	648,75	648,55	648,75	648,75	648,75
Franco svizzero	216,15	216,15	215,10	216,15	215,50	216,20	215,50	216,15	216,15	216,15
Corona danese	107,15	107,15	107 —	107,15	106 —	107,20	107,15	107,15	107,15	107,15
Corona norvegese	118,75	118,75	119 —	118,75	118 —	118,70	118,75	118,75	118,75	118,75
Corona svedese	147,85	147,85	147 —	147,85	147 —	148,80	147,60	147,85	147,85	147,85
Fiorino olandese	243,69	243,69	243,50	243,69	242 —	243,70	243,34	243,69	243,69	243,69
Franco belga	16,73	16,73	16,68	16,73	16,50	16,75	16,73	16,73	16,73	16,73
Franco francese	129,30	129,30	129,25	129,30	128,50	129,30	129,06	129,30	129,30	129,30
Lira sterlina	1517 —	1517 —	1517,75	1517 —	1514,50	1517,10	1516 —	1517 —	1517 —	1517 —
Marco germanico	258,05	258,05	257,75	258,05	256,50	258,05	258,10	258,05	258,05	258,05
Scellino austriaco	34,745	34,745	34,58	34,745	34,50	34,75	34,73	34,745	34,74	34,74
Escudo portoghese	25,83	25,83	25,78	25,83	25,70	25,80	25,82	25,83	25,83	25,83
Peseta spagnola	10,86	10,86	10,90	10,86	10,90	10,85	10,90	10,86	10,86	10,86
Yen giapponese	2,252	2,252	2,25	2,252	2,25	2,25	2,2525	2,252	2,25	2,25

Media dei titoli dell'8 maggio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,500
» 5 % (Ricostruzione)	95,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,750
» 5 % (Città di Trieste)	94 —
» 5 % (Beni esteri)	91,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,450
» 5,50 % » » 1968-83	90,200
» 5,50 % » » 1969-84	89,750
» 6 % » » 1970-85	93,450
» 6 % » » 1971-86	93,350
» 6 % » » 1972-87	92,425

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,39
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,600
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	95,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	92,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	92,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1974

Valuta	
Dollaro USA	624,45
Dollaro canadese	648,65
Franco svizzero	215,825
Corona danese	107,15
Corona norvegese	118,75
Corona svedese	147,725
Fiorino olandese	243,515
Franco belga	16,73
Franco francese	129,165
Lira sterlina	1516,50
Marco germanico	258,075
Scellino austriaco	34,737
Escudo portoghese	25,825
Peseta spagnola	10,88
Yen giapponese	2,252

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dello ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centottantasei serie attualmente vigenti del prestito per la edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di quindici serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1974

(3773)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 febbraio 1974, relativo alla « Determinazione dei limiti minimi e massimi dei prezzi di vendita di ciascun tipo di sali per usi industriali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 28 marzo 1974, all'art. 1, dove è scritto: « sale *pastorizzato* complesso » e « sale *pastorizzato* integrato », leggasi rispettivamente: « sale *pastorizio* complesso » e « sale *pastorizio* integrato ».

(3726)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 maggio 1974, recante: « Istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito previo per le operazioni di importazione di talune merci », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 4 maggio 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) pag. 4; voci di tariffa numeri 04.04 e 04.05:

anzichè:

Voce n. 04.04 Formaggi e latticini:
B. Uova sgusciate e giallo d'uova

Voce n. 04.05 Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non

leggere:

Voce n. 04.04 Formaggi e latticini

Voce n. 04.05 Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:
B. Uova sgusciate e giallo d'uova

2) pag. 19; voce di tariffa n. 84.20; secondo rigo:

anzichè:

« ... sensibili ad un peso di 5 kg ... »,

leggere:

« ... sensibili ad un peso di 5 cg ... ».

3) pag. 21; voci di tariffa numeri 84.60, 84.61, 85.09 e 85.10:

anzichè:

Voce n. 84.60 Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli

Voce n. 84.61 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09

Voce n. 85.09 Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali

Voce n. 85.10 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili

leggere:

Voce n. 84.60 Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali

Voce n. 84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili

Voce n. 85.09 Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli

Voce n 85.10 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09

(3817)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Maria delle Croci » di Ravenna ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 settembre 1973, n. 1517, conforme alla deliberazione 4 luglio 1973, n. 1167, della giunta stessa, l'amministrazione dell'ospedale « S. Maria delle Croci » di Ravenna è stata autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ente ospedaliero stesso.

(3685)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « M. Bufalini » di Cesena ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 settembre 1973, n. 1516, conforme alla deliberazione 4 luglio 1973, n. 1168, della giunta stessa, l'amministrazione dell'ospedale « M. Bufalini » di Cesena è stata autorizzata ad istituire — congiuntamente all'ospedale « G. B. Morgagni » di Forlì e all'ospedale infermi di Rimini — una scuola per tecnici di radiologia medica, con sede amministrativa presso l'ospedale « M. Bufalini » di Cesena.

(3686)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Poli

Con deliberazione della giunta regionale n. 261 del 5 febbraio 1974, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Poli (Roma).

Copia di tale deliberazione, unitamente agli atti che ne formano parte integrante, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria di detto comune, ai sensi dell'art. 10, terzultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3738)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 novembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo;

Visto il decreto ministeriale in data 1° aprile 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni . . punti 85,40 su 132
2. Rava dott. Beniamino . » 83,42 »
3. De Alis dott. Angelo » 77,70 »
4. Suglia dott. Nicola . . . » 76,77 »
5. Compagnucci dott. Carlo . . » 71,40 »
6. Boianelli dott. Fernando . . » 69,73 »
7. Gerardi dott. Antonio . . » 68,85 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3627)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Padova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Padova;

Visto il decreto ministeriale in data 28 marzo 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Padova, nell'ordine appresso indicato:

1. Pieschi dott. Antonio . . . punti 87,45 su 132
2. Varone dott. Domenico . . . » 84,46 »
3. Rava dott. Beniamino . . . » 83,42 »
4. Fiorentin dott. Antonio . . . » 81,78 »
5. Tollis dott. Aldo . . . » 81,40 »
6. Mistretta dott. Francesco . . » 79,70 »
7. Scandaliato dott. Gaspare . . » 77,63 »
8. Antinori dott. Giovanni . . . . » 77,06 »
9. Bay dott. Pietro . . . . . . » 77,03 »
10. Suglia dott. Nicola . . . . . » 76,77 »
11. Lopez dott. Ugo . . . . . » 74,49 »
12. Passarelli dott. Gino . . . . » 74,22 »
13. Mangiaterra dott. Giuseppe . . . » 73,33 »
14. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 71,64 »
15. Mignone dott. Pasquale . . . . » 71,34 »
16. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 69,79 »
17. Orlando Zon dott. Italo . . . punti 69,43 su 132
18. Gerardi dott. Antonio . . . . » 68,85 »
19. Savieri dott. Enzo . . . . . » 67,82 »
20. Fabbiani dott. Grazioso . . . . » 67,78 »
21. Boianelli dott. Fernando . . . » 67,73 »
22. Ghisu dott. Elio . . . . . . » 64,58 »
23. Dedoni dott. Livio . . . . . » 62,66 »
24. Manuguerra dott. Ettore . . . » 61,27 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3626)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino Ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di marzo 1974, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/30893 del 1° marzo 1974, registrato alla Corte dei conti il giorno 18 aprile 1974, al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 111, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati capi laboratorio o vice capo officina i vincitori del concorso, per esami, a dieci posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio indetto con decreto ministeriale n. 00/34757 del 12 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 7 ottobre 1972.

(3801)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per tecnico dei fari nel ruolo della carriera tecnica del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo).

Sono disponibili, nel ruolo della carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, undici posti di tecnico dei fari spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo) già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

I militari che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 500, nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito che rimetterà, senza indugio, le domande stesse a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i militari che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 20 della precitata legge n. 1168 del 18 ottobre 1961.

Ai militari che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni (2ª classe) della qualifica di tecnico dei fari l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti

tra la retribuzione della quale sono provvisti e lo stipendio spettante nella nuova qualifica civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

I concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti presso Marifari - Napoli:

lettura ed interpretazione di alcuni schemi tecnici elementari tratti dalle istruzioni di impiego delle apparecchiature in uso presso il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'Amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(3739)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del macello pubblico vacante nel comune di Brescia.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 89/San. in data 26 marzo 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Brescia;

Visto il proprio decreto n. 83/San. in data 15 febbraio 1974 con cui sono stati ammessi tredici candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con proprio decreto n. 549/San. in data 23 ottobre 1973;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 27 febbraio 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Lodetti Ezio	punti	167,095
2. Lodrini Eliano	»	147,000
3. Milioni Paolo	»	162,741

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino atti ufficiali» della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e del comune di Brescia.

Milano, addì 20 marzo 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 141 del 20 marzo 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Brescia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Ezio Lodetti è dichiarato vincitore del concorso pubblico al posto di direttore del pubblico macello di Brescia.

Il sindaco del comune di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino atti ufficiali» della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia e del comune di Brescia.

Milano, addì 20 marzo 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3631)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3136 del 25 giugno 1968, prorogato con decreti n. 5195 del 16 ottobre 1968, n. 6701 del 23 dicembre 1968 e n. 048 del 10 gennaio 1970, con cui veniva bandito pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1967 in data 27 febbraio 1970, ed il successivo decreto n. 1614, in data 26 aprile 1973, con i quali veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in data 14 marzo 1972, con la quale è stata annullata la procedura concorsuale già esperita;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria degli idonei formulata dalla commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Duilio Roncani	punti	53,413
2. Carlo Baldassarre	»	49,125
3. Pasqualino Izzo	»	48,847
4. Giuseppe Orciuoli	»	48,610

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino, della prefettura di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 19 aprile 1974

Il medico provinciale: CARPINELLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei vincitori;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Duilio Roncani: Pietrastornina;
2) Carlo Baldassarre: Montefalcione;
3) Pasqualino Izzo: Roccabascerana;
4) Giuseppe Orciuoli: Montemarano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 19 aprile 1974

Il medico provinciale: CARPINELLA

(3629)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Taranto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 422, in data 11 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria del comune di Taranto, bandito con decreto n. 7028, in data 31 dicembre 1970;
Visto il proprio decreto n. 423, in data 11 marzo 1974, con il quale sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo i dottori Maiorano Umberto, Di Leo Nicola, Benedetto Francesco, classificati, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto;
Vista la comunicazione del sindaco di Taranto, in data 23 aprile 1974, prot. n. 16019, con la quale informa che il dottor Maiorano Umberto ha rinunciato al posto assegnatogli;
Ritenuto che occorre procedere alla copertura del posto resosi vacante, utilizzando la graduatoria di merito di cui al citato decreto n. 422, in data 11 marzo 1974 e nominando quindi il candidato quarto classificato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Mario Candelli, quarto classificato nella graduatoria generale di merito di cui al decreto n. 422 dell'11 marzo 1974 è dichiarato vincitore del concorso in premessa indicato a seguito della rinuncia del dott. Maiorano Umberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e del comune di Taranto.

Taranto, addì 26 aprile 1974

Il veterinario provinciale: PATERA

(3740)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1974, n. **18.**

Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straord. della Regione n.* 12 *del* 1° *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I
STRUTTURE DELL'ORGANIZZAZIONE

Titolo I
RUOLO DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 1.
Ruolo unico

Il personale dipendente dalla Regione è compreso in un ruolo unico ed è inquadrato in fasce funzionali in rapporto alle mansioni attribuite.

Art. 2.
Struttura generale dell'organizzazione

La struttura dell'organizzazione della regione Puglia si articola in settori e uffici del consiglio regionale, uffici e settori operativi della giunta regionale, settori e uffici della presidenza della Regione e uffici del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali e uffici regionali del contenzioso.

Titolo II
UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 3.
Settori del consiglio regionale

Il consiglio regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvalgono dei seguenti settori organizzativi:

segreteria del consiglio articolata sugli uffici:
coordinamento e segreterie delle commissioni consiliari permanenti;
ufficio aula e resocontazione;
biblioteca e documentazione;
amministrazione e contabilità.

Art. 4.
Settore segreteria del consiglio

La segreteria del consiglio regionale tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del consiglio regionale; il coordinatore della segreteria del consiglio assiste il presidente del consiglio nelle sedute di aula, l'ufficio di presidenza, la conferenza dei presidenti, nell'espletamento dei rispettivi compiti.
Cura i rapporti con la giunta regionale e con il commissario di governo e tratta gli affari generali non attribuibili a specifici uffici del consiglio.

Art. 5.
Ufficio commissioni e segreterie delle commissioni

Ciascuna commissione permanente costituita in seno al consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di una segreteria, il cui responsabile cura altresì la redazione dei verbali delle adunanze della commissione stessa.
Un apposito ufficio cura il coordinamento fra le varie segreterie e ne assicura i rapporti con gli organi regionali.

Art. 6.

Ufficio aula e resocontazione

L'ufficio aula e resocontazione provvede a predisporre gli atti necessari per la convocazione del consiglio e ad inviare ai consiglieri regionali la necessaria documentazione.

Esso cura la redazione dei verbali delle adunanze del consiglio regionale e provvede altresì alla classificazione dei progetti di legge, degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi, delle leggi e delle interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Art. 7.

Ufficio biblioteca e documentazione

L'ufficio biblioteca e documentazione provvede ad individuare, classificare e conservare raccolte organiche di testi e di pubblicazioni delle diverse discipline, nonchè ad effettuare ricerche bibliografiche e documentali su richiesta dei vari organi regionali.

Art. 8.

Settore amministrazione e contabilità

Il settore amministrazione e contabilità assolve ai seguenti compiti:

1) cura gli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile del consiglio;

2) provvede alla elaborazione dello stato di previsione della spesa annua del consiglio regionale, alla liquidazione delle indennità e alla contabilità del fondo di previdenza dei consiglieri regionali;

3) coordina:

i servizi economali;

gli affari amministrativi relativi al personale assegnato al consiglio regionale;

i servizi ausiliari di copia, di custodia, di attesa e di infermeria;

i servizi di archivio, protocollo e mezzi tecnici.

Art. 9.

Segreterie particolari del presidente e dei vice presidenti

Il presidente del consiglio ed i vice presidenti si avvalgono di segreterie particolari per la cura degli affari e della corrispondenza dei titolari degli uffici.

L'incarico di segretario particolare è conferito a dipendente della Regione oppure a dipendente di ente pubblico nell'ambito regionale mediante l'istituto del comando, disposto dall'amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale e su indicazione del presidente del consiglio o dei vice presidenti.

Tale incarico cessa con la cessazione dalla carica del presidente e dei vice presidenti.

Le unità costituenti le segreterie particolari del presidente del consiglio regionale e dei vice presidenti non possono superare il numero di 5 per la segreteria del presidente del consiglio, oltre il segretario particolare, 3 per la segreteria di ciascun vice presidente, oltre il segretario particolare.

Art. 10.

Numero e qualifiche del personale degli uffici del consiglio

Il numero e le qualifiche del personale degli uffici del consiglio regionale sono riportati nell'allegata tabella *A/1*.

Titolo III

UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 11.

Settori della giunta regionale

La giunta regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti settori:

segreteria della giunta;

legale e contenzioso.

Art. 12.

Settore segreteria della giunta

La segreteria della giunta assolve alle seguenti incombenze:

a) tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della giunta e trasmette al presidente e agli assessori la necessaria documentazione;

b) provvede al successivo inoltro degli atti approvati dalla giunta alla segreteria del consiglio regionale, se di competenza di quest'ultimo;

c) predispone gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della giunta per l'attività di competenza della stessa;

d) provvede altresì all'inoltro alla commissione di controllo degli atti di competenza della giunta sottoposti al controllo, ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) cura la raccolta ufficiale degli atti della giunta, nonchè il servizio di protocollo e di archivio della giunta medesima.

Il segretario della giunta regionale coordina l'attività del personale assegnato alla segreteria e svolge le funzioni di segretario della giunta seguendo i lavori collegiali, redigendo i relativi verbali e prestando ogni altra forma di collaborazione richiesta in base alle funzioni affidategli.

Art. 13.

Settore legale e contenzioso

Il settore legale e contenzioso svolge compiti di consulenza giuridica e di assistenza legale e contenziosa nell'interesse della Regione.

Al settore, inoltre, compete la difesa degli interessi della Regione sia in sede amministrativa che in tutte le sedi giurisdizionali.

Il responsabile del settore deve essere in possesso del titolo di avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione.

Art. 14.

Settore per i rapporti con gli enti locali

Compete al settore per i rapporti con gli enti locali la trattazione degli affari inerenti le competenze regionali in materia di circoscrizioni comunali, nonchè di polizia locale, urbana e rurale.

Compete altresì il collegamento tra le diverse attività della giunta regionale e l'amministrazione locale sub-regionale con particolare riferimento ai controlli regionali, agli enti locali e alla assistenza tecnica a favore di questi ultimi.

Art. 15.

Settori per l'attività di gestione

Per l'attività di gestione sono costituiti i seguenti settori:

1) ragioneria;
2) finanze, demanio e patrimonio;
3) personale, organizzazione e metodi;
4) provveditorato ed economato, appalti e contratti.

Art. 16.

Settore ragioneria

Compete al settore ragioneria, nel quadro della pianificazione delle attività regionali, la formulazione dei bilanci preventivi, dei preventivi di cassa, dei conti consuntivi, la gestione delle contabilità regionali, la razionalizzazione delle procedure contabili, le variazioni al bilancio annuale di previsione, i pareri su provvedimenti amministrativi e legislativi aventi effetti finanziari.

Spetta pure al settore ragioneria il controllo sui preventivi delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali si avvalga dei loro uffici, l'assistenza tecnica e metodologica per quanto attiene le procedure contabili e di analisi dei costi.

Art. 17.

Settore finanze, demanio e patrimonio

Compete al settore la trattazione degli affari relativi alla istituzione e gestione dei tributi regionali, dei rapporti con gli uffici incaricati dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione dei tributi regionali e delle relative penalità.

Il settore cura i rapporti con l'amministrazione finanziaria dello Stato in materia di partecipazione regionale al gettito dei tributi erariali.

Compete, infine, al settore la trattazione degli affari inerenti l'amministrazione e la gestione del demanio e del patrimonio regionale.

Art. 18.

Settore personale, organizzazione e metodi

Compete al settore la gestione del personale regionale, con particolare riferimento allo studio delle politiche e delle tecniche relative alla messa a punto di procedure e criteri di selezione, valutazione e formazione del personale stesso.

Compete altresì l'effettuazione di studi e progetti in ordine alla formulazione di proposte normative relative al trattamento del personale, nonchè all'elaborazione delle soluzioni organizzative da proporre agli organi regionali nel contesto di iniziative tese all'adeguamento della legislazione in materia di organizzazione di uffici.

Art. 19.

Settore provveditorato, economato, appalti e contratti

Compete al settore la trattazione degli affari inerenti l'approvvigionamento dei beni mobili necessari all'attività regionale, la loro conservazione e il loro razionale impiego, nonchè la gestione delle casse e dei servizi economali.

Il settore cura altresì le procedure attinenti agli appalti ed ai contratti della Regione.

Art. 20.

Settori della presidenza

Il presidente della Regione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti settori:

1) gabinetto e segreteria particolare del presidente;

2) segreteria della presidenza.

Art. 21.

Gabinetto e segreteria particolare del presidente

Il gabinetto del presidente della Regione cura gli affari relativi all'attività istituzionale del presidente nonchè predispone gli atti relativi:

a) alla rappresentanza della Regione;

b) alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

c) alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti, alla raccolta originale dei decreti del presidente;

d) agli affari del cerimoniale;

e) alle pubbliche relazioni.

La segreteria particolare cura la corrispondenza del titolare dell'ufficio.

L'incarico di capo di gabinetto è conferito a dipendente della Regione che appartenga alla settima fascia funzionale e cessa con la cessazione dalla carica del presidente.

Il segretario particolare è scelto con i criteri fissati nel precedente art. 9 e su indicazione del presidente della Regione.

Le unità costituenti la segreteria particolare del presidente della Regione non possono comunque superare il numero di 5, oltre il segretario particolare.

Art. 22.

Segreteria della presidenza

La segreteria della presidenza coadiuva il presidente nella funzione di direzione e di coordinamento dell'attività amministrativa e di sovrintendenza agli uffici e ai servizi regionali.

Art. 23.

Segreterie particolari del vice presidente e degli assessori

Il vice presidente e gli assessori regionali si avvalgono di segreterie particolari il cui personale è compreso nell'allegata tabella *A* per gli affari di carattere riservato conseguenti alle funzioni dell'assessorato.

Il segretario particolare deve essere scelto con i criteri fissati nel precedente art. 9 e su indicazione del vice presidente o degli assessori.

Le unità costituenti le segreterie particolari del vice presidente e degli assessori non possono superare il numero di 3 per la segreteria del vice presidente, oltre il segretario e 3 per le segreterie degli assessori, oltre il segretario particolare.

Art. 24.

Numero e qualifiche del personale degli uffici della giunta, dell'attività di gestione, degli affari istituzionali della presidenza della regione, del vice presidente e degli assessori.

Il numero e le relative qualifiche del personale degli uffici della giunta, dell'attività di gestione, degli affari istituzionali della presidenza della Regione, del vice presidente e degli assessori sono compresi nell'allegata tabella *A*.

Art. 25.

Ufficio del programma e bilancio

E' istituito l'ufficio « programma e bilancio » con i seguenti compiti:

attività di ricerca, di studio e di sperimentazione;

di predisposizione del progetto di programma generale di sviluppo della Regione;

di elaborazione degli elementi di verifica dei piani predisposti dai singoli settori;

di verifica della rispondenza degli indirizzi programmatici agli obiettivi fissati.

L'ufficio è retto da un coordinatore nominato dalla giunta regionale mediante incarico a tempo determinato ad un funzionario della Regione ovvero mediante incarico professionale ad un esperto altamente qualificato.

L'attività dell'ufficio si articola nei seguenti dipartimenti, costituiti dai settori omogenei a fianco di ciascuno indicati:

1) *territorio*: ecologia, urbanistica, lavori pubblici, trasporti;

2) *attività produttiva*: agricoltura e foresta, caccia e pesca, industria (industria estrattiva, acque minerali), commercio (fiere e mercati), artigianato, turismo e industria alberghiera;

3) *attività sociali*: assistenza sanitaria e ospedaliera, assistenza sociale, assistenza scolastica, istruzione artigiana, istruzione professionale, musei, biblioteche e attività culturali, gioventù e sport, tempo libero e spettacolo, cooperazione e lavoro.

Art. 26.

Procedure della programmazione

Apposita legge regionale stabilirà i compiti e le procedure della programmazione.

Art. 27.

Numero e qualifiche del personale dell'ufficio programma e bilancio

Il personale assegnato all'ufficio « programma e bilancio » è compreso nell'allegata tabella *A*.

Art. 28.

Disposizione transitoria per l'esercizio delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative trasferite dallo Stato sono esercitate dalla Regione a mezzo d'uffici così come costituiti all'atto di trasferimento e facenti capo ai settori di competenza di ciascun assessorato, i quali vengono considerati uffici operativi a sè stanti, sino a quando il loro ordinamento non sarà ristrutturato o diversamente disciplinato con apposite leggi regionali e da leggi di delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, in armonia con l'art. 19, secondo comma, dello statuto.

Tali leggi sono da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Numero e qualifiche del personale trasferito dallo Stato e dagli enti parastatali

Il numero e le rispettive qualifiche del personale trasferito dallo Stato e dagli enti parastatali di cui all'art. 28 risultano compresi nell'allegata tabella *A*.

Art. 30.

Settori comuni agli organi regionali

Gli organi della Regione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvalgono dei seguenti settori comuni:

legislativo;

stampa.

Art. 31.

Settore legislativo

Il settore legislativo ha il compito di collaborare nello svolgimento dell'attività di elaborazione dei disegni di legge; cura lo studio, la redazione, la revisione ed il coordinamento dei disegni, delle proposte di legge e di regolamenti; collabora con il consiglio e le commissioni permanenti nello svolgimento della

attività legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere generale; cura il coordinamento dei provvedimenti legislativi e regolamentari; fornisce pareri in materia legislativa.

Il settore legislativo si articola in:

ufficio legislativo del consiglio;
ufficio legislativo della giunta.

Il coordinatore del settore è assegnato al consiglio regionale.

Art. 32.
Settore stampa

Il settore stampa cura i rapporti esterni di informazione e divulgazione inerenti all'attività degli organi regionali.

Il settore inoltre ha i seguenti compiti:

a) curare la redazione e la diffusione ai vari organi regionali di pubblicazioni periodiche;

b) rendere disponibili ai consiglieri e a tutti gli organi regionali le informazioni nelle forme e nei tempi richiesti;

c) curare lo scambio delle informazioni con le altre Regioni, con le amministrazioni locali della Regione e con altri enti pubblici o istituti di studio.

Il settore stampa si articola in:

ufficio stampa del consiglio;
ufficio stampa della giunta.

Il responsabile del settore deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti come professionista o pubblicista.

Il presidente della giunta e del consiglio possono nominare un addetto stampa con contratto a termine, secondo le norme del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come professionista o pubblicista da almeno tre anni.

Art. 33.
Numero e qualifiche del personale addetto ai settori comuni

Il numero e le rispettive qualifiche del personale addetto all'ufficio legislativo ed all'ufficio stampa del consiglio sono compresi nell'allegata tabella *A*/1; il numero e le rispettive qualifiche del personale addetto all'ufficio legislativo ed all'ufficio stampa della giunta sono compresi nell'allegata tabella *A*.

PARTE II

Titolo IV

UFFICI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI ED UFFICI REGIONALI DEL CONTENZIOSO

Art. 34.
Organi di controllo

Gli organi di controllo sugli atti degli enti locali della regione Puglia si articolano nei seguenti uffici:

a) comitato regionale di controllo;

b) sezioni decentrate di controllo.

Art. 35.
Personale addetto agli uffici degli organi di controllo

Il personale addetto agli uffici del Comitato regionale ed agli uffici delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali è compreso nell'allegata tabella *A*.

Art. 36.
Uffici del contenzioso

Ai sensi della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8, che ne definisce i compiti e le attribuzioni, sono istituiti i seguenti uffici del contenzioso:

a) ufficio regionale del contenzioso di Bari;
b) ufficio regionale del contenzioso di Brindisi;
c) ufficio regionale del contenzioso di Foggia;
d) ufficio regionale del contenzioso di Lecce;
e) ufficio regionale del contenzioso di Taranto.

Art. 37.
Numero e qualifiche del personale addetto agli uffici del contenzioso

Il numero e le qualifiche del personale assegnato agli uffici regionali del contenzioso sono compresi nella allegata tabella *A*.

Titolo V

PRINCIPÎ DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38.
Gruppi di lavoro

Il lavoro dei dipendenti regionali è organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione e la rotazione del personale; esso è svolto in maniera da assicurare sia il collegamento tra gli uffici della Regione sia quello fra gli stessi e le strutture esterne e la intera comunità regionale.

La Regione promuove inoltre la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei dipendenti, ne valorizza la produzione scientifica e culturale.

Al fine di attuare e valorizzare il momento collegiale previsto dal primo comma, si costituiscono, per periodi determinati, gruppi di lavoro con aggregazione di personale ai vari livelli.

Art. 39.
Attribuzioni del coordinatore di settore

Il coordinatore di settore provvede sulle materie a lui attribuite dai competenti organi della Regione.

Attua gli indirizzi dell'organo politico regionale nello svolgimento dell'azione legislativa e amministrativa, proponendo la adozione dei relativi provvedimenti.

Elabora gli atti inerenti la gestione ordinaria del settore e quelli di esecuzione delle scelte dell'Ente, svolgendo mansioni di natura tecnico-giuridica ed economica che presuppongano requisiti di particolare e riconosciuta competenza.

Predispone, sulla base delle indicazioni degli organi regionali, gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'amministrazione regionale.

Cura l'attuazione dei programmi di competenza del settore, sotto la direttiva dell'organo politico responsabile del settore stesso, sia in ordine agli obbiettivi che ai tempi di attuazione.

Promuove e coordina l'attività degli uffici costituenti il settore favorendo i gruppi di lavoro.

Art. 40.
Attribuzioni del coordinatore di ufficio

Il coordinatore di ufficio coordina, in applicazione delle direttive impartite dai competenti organi regionali, l'attività di una unità operativa di livello e dimensioni minori rispetto al settore e nel quadro dell'azione svolta dal coordinatore del settore stesso.

Favorendo i gruppi di lavoro segue l'effettuazione dei compiti affidati all'ufficio nonchè i tempi di realizzazione.

Attende all'impostazione del lavoro con metodi e procedure più razionali per il miglior funzionamento dell'ufficio.

E' responsabile, nell'ambito della sfera di sua competenza, dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di leggi o di regolamenti e del conseguente risultato.

Art. 41.
Fasce funzionali

Il personale della Regione è ripartito in 7 fasce funzionali di mansioni:

7ª fascia funzionale: diploma di laurea;
6ª fascia funzionale: diploma di laurea;
5ª fascia funzionale: diploma di scuola media superiore;
4ª fascia funzionale: diploma di scuola d'obbligo;
3ª fascia funzionale: diploma di scuola d'obbligo;
2ª fascia funzionale: diploma di scuola d'obbligo;
1ª fascia funzionale: diploma di scuola d'obbligo.

Per scuola d'obbligo si intende quella dell'epoca in cui il dipendente ha concluso il corso degli studi.

Art. 42.

Attribuzioni del personale della 7ª fascia funzionale

Il personale della 7ª fascia funzionale svolge attività prevalente di studio e di ricerca, indirizza l'organizzazione e l'attuazione dei compiti degli addetti ai servizi secondo programmi di lavoro elaborati con il coordinatore di ufficio o di settore.

Ove gli sia attribuita dal coordinatore la cura di una specifica materia o di un determinato servizio, in tale ambito indirizza la attività del personale assegnato e formula proposte circa la organizzazione e i programmi di lavoro.

Partecipa a commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'ente Regione.

Art. 43.

Attribuzioni del personale della 6ª fascia funzionale

Il personale della 6ª fascia funzionale cura l'istruttoria amministrativa tecnica o contabile con la conseguente definizione degli affari di particolare rilevanza che richiedano attività di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, predisponendo altresì tutti gli atti relativi.

Collabora con il personale della fascia funzionale superiore alla realizzazione dei programmi di lavoro, formulando proposte circa i criteri operativi da adottare.

Partecipa a commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'ente Regione.

Art. 44.

Attribuzioni del personale della 5ª fascia funzionale

Il personale della 5ª fascia funzionale è addetto a mansioni di segreteria e collaborazione contabile, tecnica e amministrativa.

Disimpegna mansioni che attengano ad adempimenti istruttori collegati a compiti di studio, ricerca e progettazione.

Può partecipare a commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'ente Regione.

Nella 5ª fascia funzionale sono collocati gli stenografi forniti di diploma di scuola media superiore.

Art. 45.

Attribuzioni del personale della 4ª fascia funzionale

Il personale della 4ª fascia funzionale disimpegna mansioni di archivio, protocollo, registrazione, stenografia e copia, nonchè di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica e amministrativa, utilizzando anche macchine.

Art. 46.

Attribuzioni del personale della 3ª fascia funzionale

Il personale della 3ª fascia funzionale svolge mansioni di operatore di macchine meccanografiche, di conduttore di automobili, di centralinista telefonico.

Tali mansioni richiedono specifica qualificazione professionale.

Art. 47.

Attribuzioni del personale della 2ª fascia funzionale

Il personale della 2ª fascia funzionale attende principalmente ai servizi di aula, anticamera, corridoio, custodia e sorveglianza e alle operazioni di scambio di carteggio e fascicoli tra uffici.

Tali mansioni non richiedono particolare qualificazione professionale.

Art. 48.

Attribuzioni del personale della 1ª fascia funzionale

Il personale della 1ª fascia funzionale svolge mansioni di carattere esclusivamente manuale.

PARTE III

Titolo VI

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 49.

Nomina dei coordinatori

La giunta regionale provvede, sentito il consiglio del personale e su designazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, per i coordinatori da assegnare al consiglio regionale, a conferire l'incarico di coordinatore sia dei settori che degli uffici, tenendo presenti l'anzianità di servizio del dipendente, i titoli da lui posseduti e gli incarichi ricoperti.

Nel caso che il provvedimento della giunta non concordi con il parere espresso dal consiglio del personale il provvedimento va motivato.

I coordinatori di settore e di ufficio sono scelti tra il personale della 7ª fascia funzionale che abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione che l'amministrazione organizzerà ogni biennio secondo le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Al corso di formazione di cui al precedente comma è ammesso il personale della settima fascia funzionale che abbia compiuto 5 anni di servizio senza demerito.

Il rapporto complessivo dei coordinatori di settore e di ufficio e quello del personale dipendente della Regione non può superare il 7 % e deve essere determinato in relazione alle reali esigenze di servizio.

L'incarico di coordinatore è conferito per la durata di 5 anni.

La revoca dei coordinatori è disposta dalla giunta regionale, inteso il consiglio del personale, e su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale per i coordinatori da assegnare al consiglio regionale, con provvedimento motivato.

Nel periodo di durata dell'incarico, al coordinatore di ufficio va liquidata l'indennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile di L. 720.000 annue lorde.

Al coordinatore di settore, per la durata dell'incarico, va liquidata una indennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile pari a L. 1.200.000 annue lorde.

I coordinatori di ufficio e di settore, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di lavoro oltre l'orario stabilito ai sensi dell'art. 56 della presente legge senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario fino a 24 ore mensili.

Le eventuali eccedenze saranno liquidate ma nel limite massimo di 48 ore mensili.

Art. 50.

Accesso alle fasce funzionali

Il personale regionale, salvo i casi stabiliti dalla legge, è assunto nei singoli livelli retributivi e funzionali mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi con decreto del presidente della giunta regionale, su delibera della giunta.

Il regolamento di esecuzione determinerà il programma di esame.

Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione, ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi nell'amministrazione dello Stato.

I titoli di studio per l'accesso ai livelli retributivi e funzionali sono così stabiliti: diploma di laurea per il 7° ed il 6°; diploma di scuola media superiore per il 5°; attestato di adempimento all'obbligo scolastico per il 4°, 3°, 2° e 1°.

Il 20 % dei posti messi a concorso con arrotondamento alla unità superiore è riservato agli impiegati della Regione che siano provvisti del titolo di studio prescritto ed abbiano almeno 4 anni di anzianità di servizio senza demerito nel livello retributivo e funzionale immediatamente inferiore, nonchè ai dipendenti che abbiano il titolo di studio richiesto per il livello immediatamente inferiore purchè abbiano 10 anni di anzianità in detto livello.

Nei bandi di concorso devono essere applicate le percentuali di assunzione per le categorie privilegiate previste dalla vigente legislazione statale.

La riserva non opera nel caso venga messo a concorso un unico posto.

Le nomine vengono conferite con decreto del presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data dell'emanazione del decreto stesso e secondo l'ordine della graduatoria degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice ed approvata con delibera della giunta regionale.

Per gli impiegati della Regione l'attribuzione del nuovo livello agli effetti giuridici ed economici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è conseguito.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono nominate dalla giunta regionale per i posti del 6° livello e sono composte:

a) dal presidente della giunta regionale o dall'assessore al personale che la presiede;

b) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali;

c) da un professore universitario di ruolo docente nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

Funge da segretario un dipendente appartenente alla sesta fascia funzionale.

Per i concorsi a posti del 5° livello la commissione è composta da membri di cui alle lettere *a*), *b*) e da un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Per i concorsi a posti del 4° e 3° livello, la commissione è composta dai membri di cui alle lettere *a*), *b*) e da un insegnante di ruolo di scuola media inferiore o da un esperto tecnico-pratico a seconda delle materie oggetto di esame.

La commissione per l'assunzione ai posti della 1ª e 2ª fascia funzionale è composta dai membri di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) e da tre consiglieri regionali, uno dei quali scelto tra le minoranze, eletti dal consiglio regionale. A parità di merito, nella valutazione comparativa dei candidati, la commissione dovrà tener conto del carico familiare, dello stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento, nonchè dello stato di occupazione e sanitario del nucleo familiare.

I concorsi devono essere espletati entro un anno dalla data del bando di concorso e le nomine dei vincitori devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di espletamento.

La graduatoria dei concorsi è approvata dalla giunta regionale, che provvede alla nomina dei vincitori.

La giunta regionale non può sindacare l'operato delle commissioni giudicatrici a meno che non rilevi vizi di forma o di procedure.

La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione o in apposito supplemento di esso ed ha carattere definitivo.

Da tale data decorrono per tutti gli interessati i termini per eventuali impugnative.

Art. 51.

Mansioni

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.

Al dipendente possono essere attribuite temporaneamente, per ragioni di carattere organizzativo, mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, purchè corrispondenti alla fascia di appartenenza. A ciò provvede la giunta dopo aver ascoltato l'interessato.

Art. 52.

Doveri dell'impiegato

Nei confronti dell'amministrazione regionale l'impiegato è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie mansioni spirito di iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo.

Salvo quanto disposto dallo statuto, dal regolamento del consiglio e della legge sui procedimenti amministrativi, l'impiegato non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'amministrazione o per i terzi.

L'impiegato regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione nè assumere incarichi alle dipendenze di privati o enti pubblici.

L'impiegato che si trovi nelle situazioni previste dal comma precedente è dichiarato decaduto, se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in apposita diffida.

Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

Art. 53.

Nomina

La nomina in prova dell'impiegato regionale è disposta con decreto del presidente della Regione, su delibera della giunta regionale.

L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta dell'interessato, entro 30 giorni dalla relativa nomina.

L'assunzione del servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina equivale ad accettazione.

In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l'interessato si intende rinunciatario.

Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.

Art. 54.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di un anno dalla data di inizio del servizio effettivo, prorogabile per 6 mesi con decreto del presidente della Regione su delibera della giunta regionale e su conforme parere del Consiglio del personale, ove non fossero ancora sufficienti gli elementi di giudizio.

Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova, il presidente della Regione, su delibera motivata della giunta, può disporre la risoluzione del rapporto di impiego su conforme parere del consiglio del personale.

La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato.

Per gli impiegati provenienti da diversa fascia funzionale dell'amministrazione regionale il periodo di prova è ridotto a 6 mesi.

Art. 55.

Promessa solenne di giuramento

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere avanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: « Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività e del pubblico bene ».

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato giuramento in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare la solenne promessa ed il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Art. 56.

Orario di servizio

L'orario di servizio è di 36 ore settimanali.

La distribuzione giornaliera dell'orario settimanale viene stabilita con delibera della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio, rispettivamente per il personale dell'amministrazione regionale e del consiglio. Tali delibere saranno adottate sentiti i rappresentanti del personale.

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica.

E' altresì libero dal servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi della legge 25 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.

L'impiegato chiamato a prestare servizio in giornate di riposo settimanale ha diritto, entro i 15 giorni successivi, ad un giorno di riposo per recupero.

L'impiegato, per esigenze di servizio, è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo con diritto al compenso per lavoro straordinario.

Art. 57.

Diritti sindacali

Il diritto di assemblea, di trasferimento di rappresentanti sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affissione, l'uso dei locali per attività sindacali, la raccolta dei contributi sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto compatibili con le norme vigenti in materia di impiego statale.

Art. 58.

Contrattazione

Le norme della presente legge relative allo stato giuridico ed economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte ad esame alla scadenza del primo anno di applicazione e, successivamente, ogni 3 anni con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La contrattazione non viene comunque effettuata nell'anno precedente le elezioni regionali.

Art. 59.

Impiegati studenti

I dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, esauriti i congedi straordinari di cui all'art. 61 possono, avuto

riguardo alle esigenze di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 60.

Congedo ordinario retribuito per ferie

L'impiegato regionale ha diritto ogni anno ad un congedo ordinario retribuito di un mese.

Tale congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 20 giorni in uno o due periodi.

L'impiegato assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.

Il congedo ordinario è irrinunciabile.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato ed interrotto per esigenze eccezionali di servizio. In tale caso esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Il congedo ordinario retribuito per ferie viene richiesto al coordinatore di settore che ha l'obbligo di concederlo qualora non ostino indilazionabili esigenze di servizio.

L'impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta all'assessore al personale.

Il coordinatore di settore deve richiedere il congedo ordinario retribuito per ferie all'assessore al personale.

Per i coordinatori assegnati al consiglio è richiesto il parere del presidente.

Art. 61.

Congedo straordinario

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti per intero per il primo mese e per i 4/5 per il mese successivo nei seguenti casi:

a) per contrarre matrimonio, nella misura di 15 giorni;

b) per richiamo alle armi, purchè non a richiesta, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il dipendente è collocato in aspettativa;

c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo strettamente necessario;

d) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di invalidità, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi;

e) per gravi motivi.

Il congedo straordinario retribuito viene concesso con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore al personale, previo parere dell'ufficio di presidenza, per il personale del consiglio, su presentazione di domanda motivata da parte dell'interessato.

Art. 62.

Assenze

In caso di malattia o di altro grave impedimento alle prestazioni del servizio, il dipendente deve dare immediata comunicazione con qualsiasi idoneo mezzo all'Amministrazione regionale, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre tre giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all'Amministrazione regionale certificato rilasciato dal medico curante attestante la durata prevedibile della malattia.

Il presidente della giunta, tramite i competenti uffici, può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Dalla data del provvedimento con cui l'assenza viene considerata ingiustificata, decorrono i termini per eventuali impugnative da parte degli interessati.

Art. 63.

Aspettativa

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato, il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

La durata di più periodi di aspettativa per infermità, per motivi di famiglia o per motivi di studio, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio. La aspettativa di cui ai commi precedenti è concessa dalla giunta regionale, su parere dell'ufficio di presidenza, per il personale del consiglio.

Art. 64.

Comando presso altre amministrazioni

Il dipendente può essere comandato dalla giunta a prestare servizio presso altro ente pubblico avente sede nel territorio regionale.

Il comando è disposto, sentito il dipendente, per riconosciute esigenze di servizio e per l'espletamento di attività delegate agli enti locali per un periodo non superiore ad un anno.

Nel caso in cui il comando debba protrarsi per un periodo superiore è richiesto l'assenso del dipendente.

Per il comando del personale assegnato agli uffici del consiglio, del comitato regionale, delle sezioni decentrate di controllo e degli uffici regionali del contenzioso, è richiesto il parere obbligatorio dell'ufficio di presidenza o del comitato o della sezione o del competente assessore.

Per il comando disposto presso enti pubblici aventi sede in comune diverso da quello della sede cui è assegnato il dipendente, spetta al dipendente stesso l'indennità di missione stabilita all'art. 80 della presente legge.

Art. 65.

Permessi

L'impiegato regionale, per esigenze personali o familiari, può assentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell'ufficio.

Il permesso da 1 a 5 giorni è accordato dall'assessore o dal presidente, per il personale del consiglio, per comprovate esigenze personali e familiari. Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno.

Art. 66.

Residenza

Il personale risiede nella località ove ha sede l'ufficio; tuttavia può scegliere la propria residenza in altra località purchè ciò sia ritenuto dall'amministrazione conciliabile con il normale adempimento dei lavori di ufficio.

Art. 67.

Corsi di perfezionamento e di aggiornamento

La Regione promuove direttamente o in collaborazione con l'università e gli istituti specializzati lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per migliorare la formazione del personale.

L'istituzione, l'organizzazione e le convenzioni con le università e con gli istituti di cui al comma precedente sono approvate con deliberazione della giunta.

L'esito favorevole degli esami dei corsi costituisce titolo di merito.

Art. 68.

Fascicolo personale

Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiederne rilascio di copia, anche dopo la cessazione dal servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

L'amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

Art. 69.

Trasferimenti di personale

I trasferimenti di personale all'interno dei settori e degli uffici e nell'ambito della stessa sede di servizio sono disposti dall'assessore al personale previa intesa con gli assessori preposti ai singoli settori o con l'ufficio di presidenza del consiglio a seconda della rispettiva competenza e sentito il consiglio del personale.

I trasferimenti che comportano spostamento dalla sede di servizio sono deliberati dalla giunta regionale.

I trasferimenti di cui al comma precedente sono deliberati o su domanda dell'interessato ove non ostino esigenze di servizio o per motivate esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente ed il consiglio del personale.

In quest'ultimo caso, qualora il dipendente esprima il proprio non gradimento, il provvedimento deve essere dettagliatamente motivato in relazione alle esigenze che ne rendono assolutamente necessaria l'adozione, anche in considerazione delle condizioni di famiglia e del servizio prestato in sedi disagiate e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi figli.

Al dipendente trasferito competono le indennità previste dalla normativa in vigore per i dipendenti dello Stato alla data del trasferimento.

Titolo VII

ORGANI COLLEGIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI

Art. 70.

Consiglio del personale

Il consiglio del personale, presieduto dall'assessore al personale, è composto: da due dipendenti scelti dal consiglio regionale, dal coordinatore del settore del personale, da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali potranno essere sostituiti in ogni momento dai sindacati che ne effettuano la nomina.

Il consiglio è nominato con provvedimento del presidente dalla giunta all'inizio di ciascuna legislatura.

Il consiglio del personale esprime pareri e formula proposte sull'impiego del personale e sulla costituzione dei gruppi di lavoro.

Il consiglio si pronunzia, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla presente legge.

Esercita altresì le competenze attribuite ai consigli di amministrazione delle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.

Alle riunioni in cui vengono esaminate le proposte della giunta relative al conferimento o alla conferma di coordinatore di settore o di ufficio non possono partecipare i membri del consiglio del personale direttamente interessati.

I componenti del consiglio del personale non possono far parte contemporaneamente della commissione di disciplina.

Titolo VIII

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 71.

Sanzioni disciplinari

L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la nota di demerito;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.

Art. 72.

Nota di demerito

La nota di demerito viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

Art. 73.

Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio inflitta per grave negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, non può superare il quinto dello stipendio nè avere durata superiore a sei mesi.

Art. 74.

Sospensione dalla qualifica

La sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del segreto di ufficio, consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio da 1 a 6 mesi.

Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 75.

Destinazione

La destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio della Regione, di altri enti pubblici e privati o di privati come conseguenza di giudicato penale che abbia accertato l'esistenza di un delitto contro la pubblica amministrazione.

Art. 76.

Sospensione

In presenza di procedimenti penali a carico del dipendente per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente può essere sospeso dall'impiego fino all'esito del giudizio penale.

Art. 77.

Commissione di disciplina

E' istituita la commissione di disciplina composta da due docenti universitari esperti di discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo e il diritto del lavoro di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal consiglio regionale, da un dipendente designato dal consiglio del personale che non sia di qualifica inferiore a quella degli inquisiti. Funge da segretario un funzionario dell'ufficio personale.

La commissione svolge i compiti attribuiti alla commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita al Ministro la giunta regionale ed al capo del personale l'assessore al personale.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale e dura in carica un biennio.

Titolo IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 78.

Trattamento economico

Ai dipendenti della regione Puglia compete il trattamento economico iniziale indicato nell'allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente legge.

Gli stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza demerito il trattamento economico indicato nell'allegata tabella *B*.

Il dipendente usufruisce:

a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari al 12,50 %, 10 % e 10 % dello stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al 5°, 9° e 15° anno di servizio;

b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di stipendio di importo pari al 2,50 per cento.

Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al secondo anno.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti *a*) e *b*) sono calcolati sulla retribuzione di cui al secondo comma.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso percepito nell'ente di provenienza fatta eccezione per il compenso per il lavoro straordinario e indennità di missione.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altre indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro carica nell'interesse dell'amministrazione regionale o di altri enti, associazioni, aziende e privati salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma precedente è versato dall'ente, associazione, azienda e privato tenuto a corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla tesoreria regionale su apposito fondo da gestirsi da parte del consiglio del personale.

Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazioni rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la maturazione nei casi e con l'osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali.

Su richiesta del dipendente vengono altresì a questi corrisposti sino a 3 scatti biennali di stipendio anticipati, una sola volta nel corso del rapporto di impiego.

Art. 79.
Lavoro straordinario

La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato è corrisposta sulla base del trattamento economico risultante dalla allegata tabella *B* e dal secondo comma dell'art. 78 con i seguenti criteri di calcolo:

$$\frac{\text{stipendio} + \text{classi di stipendio} + \text{aumenti periodici}}{52 \text{ settimane} \times \text{orario settimanale di lavoro}}$$

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.

Per comprovate esigenze di servizio la giunta regionale o l'ufficio di presidenza per il personale del consiglio può autorizzare la maggiorazione del 100 % di tale limite.

Art. 80.
Trattamento di missione

Al personale che effettua missioni fuori della ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nelle misure ed alle condizioni stabilite dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 81.
Indennità integrativa speciale

Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo della vita modificando l'ammontare della indennità integrativa speciale come per i dipendenti civili dello Stato in attività di servizio.

Art. 82.
Assistenza, previdenza e quiescenza

Ai fini del trattamento di pensione il personale è iscritto alla Cassa pensione dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).

Ai fini dell'erogazione dell'assistenza malattia all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).

Ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale di assistenza enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si applicano le disposizioni vigenti per ciascuno istituto.

Titolo X
INCARICHI

Art. 83.
Incarichi speciali

Lo studio di problemi di particolare importanza non riconducibili alla normale attività degli uffici della giunta può essere affidato a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 84.
Conferimento incarichi speciali

Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione della giunta regionale per oggetto definito ed a tempo determinato; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati; non sono cumulabili.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dei casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere delle prestazioni lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito.

PARTE IV

Titolo XI
NORME TRANSITORIE

Art. 85.
Criteri di inquadramento

I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti pubblici comandati di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi I.N.A.P.L.I. - E.N.A.L.C. ed I.N.I.A.S.A. sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla legge regionale 26 marzo 1973, n. 7, della regione Puglia.

L'inquadramento dei dipendenti di altri enti pubblici ai quali non si riferisce la tabella *C* avverrà per assimilazione con deliberazione della giunta regionale previo parere di una commissione mista composta dall'assessore al personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall'amministrazione regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

La stessa commissione si pronunzierà sugli eventuali casi dubbi e controversi nella determinazione del livello di inquadramento.

Art. 86.
Modalità dell'inquadramento

L'inquadramento del personale comandato di ruolo o distaccato in servizio alla regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma avverrà l'inquadramento del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 1973, n. 7 o della presente legge in virtù di provvedimenti formalmente approvati e limitatamente al personale amministrativo ed ausiliario.

L'inquadramento è effettuato in relazione alle mansioni definite all'atto di assunzione ed al titolo di studio necessario per ottenere l'inquadramento corrispondente alla mansione svolta.

L'accertamento di idoneità sarà effettuato da una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e composta dall'assessore nel cui settore il personale in questione è stato impiegato, da due esperti appartenenti all'amministrazione regionale, da un rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Nel caso il personale assunto a contratto abbia prestato servizio presso il consiglio regionale la commissione sarà integrata da un consigliere regionale designato dall'ufficio di presidenza.

L'accertamento verterà su un colloquio o prova pratica e dovrà tener conto delle risultanze del periodo di lavoro prestato.

L'inquadramento dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti dallo Stato alla regione Puglia ai sensi dei decreti delegati emanati in forza della legge 15 maggio 1970, n. 281, e dei dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A., I.N.A.P.L.I. avviene d'ufficio.

Sono fatti salvi per l'inquadramento i diritti conseguenti all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319.

Art. 87.
Inquadramento personale cottimista

Il personale in servizio con retribuzione a cottimo, a fattura, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, che abbia svolto servizio continuativo per almeno tre anni presso gli uffici statali trasferiti alla Regione è inquadrato, a domanda, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei livelli retributivi funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte negli uffici dove hanno prestato la loro opera sino al massimo del 5º livello retributivo e funzionale, purchè in possesso del titolo di studio corrispondente alle mansioni svolte.

L'accertamento di idoneità sarà effettuato dalla commissione prevista al quarto comma del precedente art. 86 e verterà su un colloquio o prova pratica; si terrà anche conto delle risultanze del periodo di lavoro già prestato.

Il servizio prestato sarà riconosciuto con le modalità previste dal primo comma dell'art. 92.

Art. 88.
Inquadramento in soprannumero

Il personale è inquadrato nel livello retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella *B*, purchè esista capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e funzionali nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle *A* e *A*/1.

In conseguenza dell'applicazione del primo comma risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli retributivi e funzionali di cui alle citate tabelle.

Art. 89.

Trattamento economico per il personale in servizio

Per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di due anni richiesto dal secondo comma dell'art. 78 per il conseguimento del trattamento economico previsto nella allegata tabella *B* è ridotto ad un anno.

Ai dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono attribuite quattro classi di retribuzione rispettivamente del 20 % al 5° anno, del 20 % al 9° anno, del 15 % al 15° anno e dell'11 % al 25° anno.

Esso decorrerà dalla data del 1° aprile 1972 per il personale trasferito dallo Stato e dalla data del 1° luglio 1972 per il personale proveniente dai disciolti I.N.I.A.S.A., E.N.A.L.C., I.N.A.P.L.I.

Per il personale comandato il periodo di un anno di servizio si considera decorrere, ai soli fini del conseguimento del trattamento economico di cui al secondo comma dell'art. 78, dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione.

Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono calcolati, per i dipendenti in servizio, inquadrati nelle fasce superiori alla prima, sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del primo comma.

Art. 90.

Idoneità alla fascia funzionale superiore

Il personale che abbia svolto nella Regione mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno sei mesi continuativi, può essere inquadrato, a domanda, e previa valutazione di una commissione mista composta dallo assessore al personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall'amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative, nel livello retributivo e funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in corrispondenza della qualifica di provenienza.

Le mansioni superiori devono risultare conferite dai competenti organi.

La relativa domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al presidente della giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere tutte le indicazioni comprendenti le mansioni superiori svolte, con attestazione dell'assessore al ramo o del presidente del consiglio se trattasi di dipendenti in servizio presso quegli uffici.

Nella valutazione la commissione oltre che delle funzioni superiori esercitate dovrà tener conto del titolo di studio, delle specializzazioni eventualmente ottenute successivamente al conseguimento del titolo di studio, delle idoneità conseguite in pubblici concorsi, per titoli ed esami, interni ed esterni per l'accesso alla carriera di appartenenza, alla qualifica superiore nella stessa carriera ed alle carriere superiori; dell'anzianità di servizio e delle qualifiche ottenute nella carriera, dei titoli professionali aventi valore legale; delle pubblicazioni originali ed attività di ricerca scientifica.

L'inquadramento è disposto con provvedimento della giunta regionale e deve essere comunicato personalmente al dipendente.

Art. 91.

Termini per l'inquadramento

L'inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli precedenti è effettuato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della giunta regionale.

Art. 92.

Valutazione del servizio

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma dello art. 85 della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione nel livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, una anzianità per il servizio, comunque prestato anteriormente all'inquadramento, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, presso lo Stato o pubbliche amministrazioni pari al:

100 % se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento;

75 % se prestato nella carriera immediatamente inferiore;

50 % se prestato in altre carriere, non di ruolo o comunque prestato.

Nel caso in cui nella valutazione della anzianità complessiva computata con le modalità di cui ai commi precedenti e che verrà utilizzata ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali, risulti un residuo, questo verrà conteggiato interamente per l'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio successivo allo inquadramento medesimo.

I dipendenti che anche a seguito dei benefici di cui allo art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, esteso al personale comandato in servizio, a quello proveniente dagli Enti locali e dai disciolti I.N.I.A.S.A., E.N.A.L.C., I.N.A.P.L.I., godono, all'atto dell'inquadramento, di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza fra i due trattamenti quale assegno ad personam pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1139.

L'iscrizione del personale di cui al secondo comma dello art. 86 presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali decorre dalla data di inizio di effettivo servizio presso la Regione.

Art. 93.

Decorrenza del trattamento economico

Il trattamento economico e giuridico previsto dalla presente legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo Stato dalla data del 1° aprile 1972 e dalla data del 1° luglio 1972 per il personale proveniente dai disciolti E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A., I.N.A.P.L.I.

Per il personale comandato o distaccato il trattamento economico decorrerà dalla data dell'inquadramento.

Ai dipendenti comandati o distaccati, inquadrati nel ruolo della regione Puglia a seguito delle disposizioni contenute nella presente legge, viene corrisposto un assegno « una tantum » pari alla differenza tra il trattamento economico di cui al secondo comma calcolato nel periodo tra la data dell'inquadramento e la data di comando, se successiva, a quella di assunzione in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha titolo di percepire nello stesso periodo sulla base del trattamento economico dell'ente di provenienza conteggiando in detrazione le somme e quant'altro percepito dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e premi in deroga.

Art. 94.

Trattamento di quiescenza

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli precedenti la Regione riconosce l'anzianità ed i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza compresi quelli riscattati o che saranno riscattati.

La Regione, nelle norme degli adempimenti relativi alla ricostruzione delle posizioni assicurative presso l'istituto e la Cassa pensioni di cui all'art. 82, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto un trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello spettante in base alle norme vigenti relative alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del trattamento di quiescenza, non potrà comunque essere più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

A tal fine, per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo regionale a norma della presente legge, la Regione assume l'onere della differenza fra l'indennità di fine servizio che sarebbe stato loro corrisposto dall'E.N.P.A.S. in caso di collocamento a riposo per il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quello che sarà corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti medesimi sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Art. 95.

Passaggio al 7° livello

Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto concorso interno per il passaggio al 7° livello funzionale, anche in soprannumero, riservato al personale immesso in sede di 1° inquadramento nel 6° livello, che abbia un'anzianità complessiva di 5 anni, di cui 3 presso la Regione.

Il numero degli idonei andrà in detrazione dell'organico della fascia economica di provenienza dall'organico del sesto livello retributivo.

Art. 96.

Trattamento economico ad esaurimento
Provvidenze di prima applicazione

Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti e comandati alla Regione dalle amministrazioni dello Stato con la qualifica di dirigente superiore a norma degli articoli 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è mantenuto ad esaurimento il trattamento economico stabilito per detta qualifica dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con le modalità previste dal medesimo decreto.

Lo stipendio del personale con trattamento ad esaurimento è soggetto ad aumenti periodici biennali illimitati del 2,50 per cento.

I dirigenti superiori in sede di primo inquadramento possono optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al 7° livello mantenendo come assegno ad personam da riassorbirsi con i futuri miglioramenti l'eventuale differenza tra il trattamento base ad esaurimento e quello del 7° livello.

Il trattamento giuridico dei dirigenti superiori è quello previsto negli articoli che precedono fatto salvo il disposto dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente l'orario di lavoro e la prestazioni straordinarie che viene recepito dalla presente legge ed applicato nei confronti dei dirigenti superiori che mantengono la posizione ad esaurimento in sede di prima applicazione della legge.

In sede di prima applicazione della presente legge i dirigenti trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati emanati ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, che siano, alla data della entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli uffici centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di ufficio.

Al personale trasferito dallo Stato alla Regione e in servizio alla data del 1° aprile 1972, collocato a riposo, compete il trattamento giuridico ed economico previsto dalla presente legge.

Art. 97.

Conferimento dell'incarico di coordinatore in fase di prima applicazione della legge

Nella prima attuazione della presente legge, salvo i casi di cui al penultimo comma del precedente art. 86, gli incarichi di coordinatore sono conferiti dalla giunta, sentito il consiglio del personale e su proposta, per i coordinatori dei settori e uffici del consiglio, dell'ufficio di presidenza scegliendoli tra il personale della 7ª fascia funzionale, prescindendo dalla partecipazione al corso di cui all'art. 49.

Art. 98.

Acconti

Con effetto dal 1° aprile 1972, ovvero dalla data di inizio dell'effettivo servizio presso l'amministrazione regionale, se successiva al personale inquadrabile a norma dei precedenti articoli è corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico derivante dall'inquadramento nel ruolo regionale, un acconto mensile netto, differenziato in relazione alle carriere dell'ente di provenienza, nelle seguenti misure:

Direttiva	L. 120.000
Concetto	» 105.000
Esecutiva	» 90.000
Ausiliaria	» 80.000

I predetti acconti mensili assorbono l'assegno perequativo eventualmente spettante agli aventi diritto e gli acconti sui futuri miglioramenti già percepiti o da percepire in esecuzione di atti deliberativi amministrativi della Regione o degli enti di provenienza.

Titolo XII

BENEFICI PER GLI EX COMBATTENTI

Art. 99.

Benefici per gli ex combattenti

Il personale in servizio presso la regione Puglia usufruisce dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati come previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo XIII

NORME FINALI

Art. 100.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia.

Art. 101.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti a L. 6.600.000.000 per gli esercizi finanziari 1973 e precedenti si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nelle spese correnti dei bilanci regionali 1972 e 1973.

All'onere presumibile di L. 13.000.000.000 a carico dell'esercizio 1974 si farà fronte con appositi stanziamenti da inserire nel bilancio 1974 in corso di formazione.

Art. 102.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 marzo 1974

TRISORIO LIUZZI

TABELLA *A*

Personale dei settori operativi, settori afferenti la attività di gestione, gli affari istituzionali.

Personale della presidenza della Regione, delle segreterie particolari del vice presidente, della giunta e degli assessori regionali.

Personale dei settori omogenei interessati alla programmazione dell'ufficio programma, degli uffici degli organi di controllo, degli uffici regionali del contenzioso, degli uffici operativi periferici, dell'ufficio legislativo della giunta, dell'ufficio stampa della giunta.

Livello retributivo e funzionale

Livello	
7°	N. 195
6°	» 238
5°	» 625
4°	» 569
3°	» 130
2°	» 295
1°	» 6
	N. 2.058

TABELLA *A/1*

PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Livello retributivo e funzionale

Livello	
7°	N. 10
6°	» 15
5°	» 27
4°	» 27
3°	» 12
2°	» 23
1°	» 6
	N. 120

TABELLA *B*

Livello retributivo e funzionale

	Iniziale	Dopo due anni
7°	3.000.000	4.100.000
6°	2.300.000	3.625.000
5°	2.000.000	3.000.000
4°	1.700.000	2.400.000
3°	1.450.000	1.920.000
2°	1.400.000	1.600.000
1°	1.200.000	1.250.000

Compete inoltre l'indennità integrativa speciale, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, la 13ª mensilità.

TABELLA C

Livello retributivo e funzionale nella amministrazione regionale	Qualifica di provenienza nelle amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi	Qualifica di provenienza negli enti locali	Qualifica di provenienza ex I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A., E.N.A.L.C.
7°	Direttore di divisione aggiunto, equiparato od equiparabile, e qualifiche superiori	Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori	Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori
6°	Direttore di sezione, equiparato od equiparabile. Consigliere quale dipendente non di ruolo di prima ctg. di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1973, n. 100, e successive modificazioni	Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione	Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione
5°	Tutte le qualifiche della carriera di concetto tecnica ed amministrativa	Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa	Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa
4°	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa - operaio specializzato - capo autorimessa - sorvegliante idraulico - guardia sanità	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa - Operaio specializzato - Vigili urbani	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa - Operaio specializzato
3°	Operaio qualificato Autista, meccanico, macchinista ed equiparati	Operaio qualificato. Autista, meccanico, macchinista ed equiparati	
2°	Custode, commesso capo, commesso, operaio comune	Custode, commesso, bidello, commesso capo cantonieri ed operai comuni in genere	Usciere, usciere capo, custode, commesso ed equiparati
1°	Addetti alla pulizia	Addetti alla pulizia	Addetti alla pulizia

Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo l'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(3635)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1974, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: « Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 22 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 16 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, « Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta » sono aggiunti i seguenti commi:

« Per quanto riguarda i finanziamenti assistiti dalla presente legge, agli istituti di credito a ciò abilitati ed ai beneficiari delle operazioni stesse si applicano, nei limiti delle previsioni delle rispettive norme, le agevolazioni tributarie e le altre facilitazioni di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 27 luglio 1962, n. 1228, 22 luglio 1966, n. 614, 12 marzo 1968, n. 326, 3 dicembre 1971, n. 1102, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, loro modificazioni, ed alle norme ed integrazioni da essi richiamate.

Alle industrie di cui al precedente art. 10 si applica l'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Restano salve altresì, in quanto applicabili, le prescrizioni contenute negli articoli 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Essa sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 febbraio 1974

DUJANY

(3741)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741220)